

Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-146/95 tra Parlamento europeo e il signor Giorgio Bernardi.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare e dichiarare la ricevibilità e la fondatezza del presente ricorso ⁽¹⁾;
- annullare la sentenza impugnata;
- avocare la causa e accogliere le conclusioni già formulate;
- disporre eventualmente il rinvio a chi di diritto.

Motivi e principali argomenti

- Incompetenza del Tribunale di primo grado di esaminare il ricorso sulla base dell'art. 173 del Trattato CE: Nella specie, il ricorso riguarda la procedura di nomina del mediatore europeo, e, pertanto, ha ad oggetto una nuova materia, da cui consegue l'applicazione sia dell'art. 43 del Trattato CECA (secondo il quale «la Corte è competente a giudicare di ogni altro caso previsto da una disposizione aggiuntiva al presente trattato»), sia di un principio generale di competenza «ratione materiae» (poiché il giuramento del Mediatore europeo viene prestato dinanzi alla Corte).

- In subordine, violazione del diritto comunitario.

⁽¹⁾ Diretto avverso la sentenza pubblicata sulla GU n. C 247 del 24. 8. 1996, pag. 15.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Efeteio di Atene (Prima Sezione) con ordinanza 6 giugno 1996, nella causa Alexandros K. Kefalas e altri contro Stato ellenico e Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epichiriseon AE; intervenienti: Athinaiki Chartopoia e altri

(Causa C-367/96)

(97/C 40/14)

Con ordinanza 6 giugno 1996, pervenuta nella cancelleria della Corte il 21 novembre 1996, nella causa tra, da una parte, Alexandros K. Kefalas e altri e, dall'altra, lo Stato ellenico e Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epichiriseon AE; intervenienti: Athinaiki Chartopoia AE e altri, l'Efeteio di Atene (Prima Sezione), ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se sia riconosciuta al giudice nazionale la possibilità di applicare una disposizione di diritto interno (nella fattispecie, l'art. 281 del codice civile) al fine di valutare se un diritto conferito dalle disposizioni comunitarie di cui trattasi nella fattispecie sia esercitato dalla parte che ne è titolare in maniera abusiva, ovvero se vi siano altri principi di legge o consolidati in diritto comunitario, e quali siano, sui quali il giudice nazionale può, caso per caso, fondarsi.

- 2) In caso di risposta negativa, qualora cioè la Corte di giustizia intenda riservare a se stessa la giurisdizione in materia, ad esempio per ragioni di uniformità nell'applicazione della normativa comunitaria, se le circostanze di fatto — come esposte dallo Stato convenuto appellato, in quanto parte che solleva l'eccezione — che hanno costituito oggetto di prova nella precedente sentenza 5943/1994 di questa Corte, sinteticamente richiamate nel precedente paragrafo della presente ordinanza, o talune di queste e quali, possano sconsigliare l'accoglimento dell'azione fondata sulla dedotta violazione dell'art. 25, n. 1, della seconda direttiva del Consiglio 77/91/CEE ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 26, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, con ordinanza 10 ottobre 1996, nella causa The Queen contro Medicines Control Agency, Ex parte: Generics (UK) Limited, Interveniante: E.R. Squibb & Sons

(Causa C-368/96)

(97/C 40/15)

Con ordinanza 10 ottobre 1996, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 novembre 1996, nella causa The Queen contro Medicines Control Agency, Ex parte: Generics (UK) Limited, Interveniante: E.R. Squibb & Sons, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. a) Cosa si intende per «essenzialmente analoga» ai sensi dell'art. 4, secondo comma, punto 8, lett. a), sub iii), della direttiva del Consiglio 65/65/CEE ⁽¹⁾ (come modificata). In particolare, nella determinazione a tal fine se una specialità medicinale (specialità B) sia essenzialmente analoga ad un prodotto autorizzato nella Comunità da almeno 6/10 anni secondo le disposizioni comunitarie in vigore (specialità A), in riferimento a quali caratteristiche o attributi fisici o di altro tipo della specialità medicinale in questione ciò vada determinato.
- b) Se le autorità competenti di uno Stato membro dispongono di un margine di discrezionalità nella determinazione dei criteri sulla base dei quali decidere se la specialità B sia essenzialmente analoga alla specialità A, e in caso affermativo quale ne sia l'ampiezza.
2. Se la specialità B può essere autorizzata conformemente all'art. 4, secondo comma, punto 8, lett. a), sub iii) della direttiva 65/65/CEE (come modificata):
 - a) per tutte le indicazioni per le quali la specialità A è autorizzata nello Stato membro considerato alla data della presentazione della domanda relativa alla specialità B; o